



03122.15

17 FEB. 2015

F n + e. u.

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 6185/2012

Cron. 3122

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 16/10/2014
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6185-2012 proposto da:

CC C.F. X ,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA
 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PETTINARI,
 rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO
 LUCCHETTI, ALBERTO LUCCHETTI, giusta delega in atti;
 - ricorrente -


2014

2925

contro

A S.P.A. P.I. X ,
 MM C.F. X , GI
 C.F. X ;

ESSE REGISTRAZIONE - ESSE ROLL - ESSE DRITI



- intimati -

Nonché da:

A S.P.A. P.I. X , in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91,
 presso lo studio degli avvocati FERDINANDO CARABBA
 TETTAMANTI, LUCA ALBANESE, che la rappresentano e
 difendono, giusta delega in atti;

- controcorrente e ricorrente incidentale -

contro

CC C.F. X , MM
 C.F. X , GJ C.F.
 X ;

- intimati -

- ricorso successivo senza N.R.G. -

GJ C.F. X , elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI N. 4 presso
 lo studio dell'Avvocato D'ORSI FRANCESCA,
 rappresentato e difeso dall'avvocato TARDELLA
 FRANCESCO, giusta delega in atti;

- ricorrente successivo -

nonché contro

A S.P.A. P.I. X , in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91,
 presso lo studio degli avvocati FERDINANDO CARABBA

TETTAMANTI, LUCA ALBANESE, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- *controcorrente al ricorso successivo* -

avverso la sentenza n. 803/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/11/2011 R.G.N. 355/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito l'Avvocato LUCCHETTI ALBERTO;

udito l'Avvocato TARDELLA FRANCESCO (GJ);

udito l'Avvocato ALBANESE LUCA (per A S.P.A.);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per: inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso C e G , rigetto del ricorso incidentale, estinzione del M .

Manzoni

1. Con sentenza del 14.11.2011, la Corte d'Appello di Ancona, a conferma sul punto della sentenza del 18.5.2010 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato illegittimo il licenziamento comminato da A al suo dipendente M, con attribuzione della tutela reale; la medesima sentenza, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento proposta verso A dai lavoratori G e C.

2. I recessi erano stati intimati in ragione del compimento ad opera dei lavoratori predetti -addetti al carico di carburante nelle autobotti- di operazioni fraudolente (analiticamente descritte al punto 13.1 della detta sentenza) volte ad alterare il carico effettivo, in concorso con gli autisti, e dunque alla sottrazione di carburante aziendale.

3. In sede di appello, la corte territoriale ha disposto la regolarizzazione di prova documentale prodotta dal datore (un CD contenente programma per vedere filmati), acquisendo -ai sensi dell'articolo 421 c.p.c.- filmato riprodotto le attività illecite contestate ai lavoratori, attribuendo a tale documento valore probatorio (nonostante il disconoscimento di conformità all'originale opposto dal datore), ammettendo testimonianza volta al riconoscimento delle persone ritratte nel filmato; la sentenza ha quindi ritenuto provati i fatti sulla base di tali prove e, chiusa l'istruttoria, ha ritenuto legittimi i licenziamenti di G e C, in quanto proporzionati ed irrogati al termine di procedimenti disciplinari regolari. Nel confronto di M la sentenza impugnata ha ritenuto provata solo una passiva ed episodica partecipazione ai fatti ed ha valutato il fatto come meritevole di sanzione conservativa e non espulsiva.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso il C per sette motivi; propone successivo ricorso G per tredici motivi; resiste ad entrambi i ricorsi A, che propone anche ricorso incidentale per tre motivi verso M, rimasto intimato; le parti hanno presentato memorie; A ha quindi rinunciato al ricorso incidentale per raggiunto accordo con la controparte.

5. I ricorsi, in quanto proposti verso la stessa sentenza, devono essere riuniti.

6. Con il primo motivo del ricorso principale, il lavoratore C deduce - ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. - violazione degli articoli 416, 421 e 437 del codice di rito, per avere la sentenza impugnata trascurato la decadenza in cui

luc

era in corso il datore di lavoro nel produrre il DVD ed esercitato indebitamente poteri officiosi acquisitivi.

Con il secondo motivo del ricorso, si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. - vizio di motivazione e violazione degli articoli 416, 437 c.p.c. e 2712 c.c., per aver utilizzato il DVD nonostante il disconoscimento di conformità all'originale.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. - violazione dell'articolo 244 c.p.c., per aver ammesso ed utilizzato prove testimoniali su valutazioni personali.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 5 c.p.c. - vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del teste le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la decisione.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. - violazione degli articoli 116 c.p.c. per i medesimi profili evidenziati al motivo che precede.

Con il sesto motivo del ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.- violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine ai risultati delle prove acquisite, per avervi attribuito rilievo nonostante il fatto che essi non dimostrassero il compimento di operazioni fraudolente da parte dei lavoratori, essendo peraltro gli stessi poco riconoscibili nel filmato e risultando solo una loro presenza sul luogo, comunque giustificata dalle norme regolamentari aziendali.

luc

10
luc

Con il settimo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.- violazione dell'art. 429 co. 3 c.p.c., per aver applicato la norma a favore del datore.

7. Il primo motivo, che invoca la decadenza istruttoria dell'attore e l'illegittimità dell'uso del potere istruttorio officioso sostitutivo, è infondato. Questa Corte ha già chiarito, anche a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 8202 del 20/04/2005; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 02/02/2009), che il rigoroso sistema di preclusioni proprio del processo del lavoro trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel

AM

giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Si è altresì affermato che, ove le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio -e ciò indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (Sez. L, Sentenza n. 29006 del 10/12/2008) - le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Sez. L, Sentenza n. 12856 del 26/05/2010; Sez. L, Sentenza n. 22305 del 24/10/2007; Sez. L, Sentenza n. 278 del 10/01/2005; Sez. L, Sentenza n. 15618 del 11/08/2004).

Nel caso di specie, il datore di lavoro ha manifestato sin dalla costituzione in giudizio in primo grado la sua inequivocabile intenzione di depositare il DVD con il filmato ritraente le irregolarità commesse dai lavoratori, allegando sin dall'origine i fatti oggetto di prova, sebbene il documento informatico sia poi risultato essere privo del filmato invocato al suo interno. In tale contesto, la considerazione della detta carenza -operata nella sentenza di merito- quale mera irregolarità della prova meritevole di sanatoria si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente.

Il giudice, infatti, nel descritto contesto ha ben fatto uso dei suoi poteri istruttori officiosi al fine di rimediare alla situazione riscontrata, essendo l'acquisizione del documento (con il suo pieno contenuto indicato dalla parte sin dal ricorso introduttivo) necessario ai fini dell'accertamento della verità materiale; vi erano del resto i presupposti per l'intervento officioso, ed in particolare la *semiplena probatio*, atteso che questa emergeva già dai documenti versati in atti ed in particolare dall'avviso agli indagati di chiusura delle indagini nonché dai fogli di marcia delle autobotti e dalle tabelle di presenza dei lavoratori nella baia di carico ove è avvenuta la sottrazione fraudolenta di GPL (e la ripresa filmata acquisita poi dal giudice).

In sostanza, il motivo è infondato, in quanto la parte ha chiesto il mezzo di prova ed il giudice ha ricercato la verità nel migliore dei modi consentitigli dall'ordinamento.

9. Il secondo motivo, che lamenta l'utilizzo istruttorio del DVD nonostante il suo disconoscimento, è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 2117 del 28/01/2011) il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura (Sez. 3, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004; Sez. 2, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000 Sez. 1, Sentenza n. 940 del 05/02/1996 Sez. 2, Sentenza n. 4479 del 15/05/1987), ma con principio applicabile alla conformità delle rappresentazioni informatiche, il disconoscimento in discorso non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

Del resto (come evidenziato da Sez. 1, Sentenza n. 659 del 25/01/1999), le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un

determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (v. pure Sez. L, Sentenza n. 10366 del 13/05/2014, che ritiene la rilevanza della presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione, pur disconosciuta, e supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo).

Nella specie, non vi è stato uno specifico e compiuto disconoscimento tempestivo della conformità del DVD all'originale in possesso della Guardia di Finanza, in quanto tale conformità è stata contestata solo con riferimento alla data recata dal documento (il che non assume rilevanza, a ben vedere, riguardando la data di formazione della copia, che può ben essere rispetto alla data di formazione dell'originale, senza che ciò rilevi in sé ai fini della corrispondenza dei documenti), senza alcuna indicazione circa i fatti probanti la non corrispondenza tra la realtà dei fatti ed il contenuto del filmato, ossia sulla differenza - invero neppure dedotta - tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Per altro verso, il disconoscimento, quand'anche riferibile al contenuto del documento, non priva di ogni valore probatorio il documento stesso, ma consente la libera valutazione di esso da parte del giudice, come avvenuto nel caso, ove la corte ha ritenuto non esservi elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero.

Anzi, il teste escusso ha confermato che vi era identità tra le immagini del DVD prodotto e quelle del documento originale in possesso della Guardia di Finanza, e tale dichiarazione conferisce in ogni caso valore al documento, atteso che il giudice può accertare la conformità del documento all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

11. Il terzo motivo, che lamenta il carattere puramente valutativo delle dichiarazioni rese nella testimonianza valorizzata dalla decisione impugnata (nella quale il teste ha individuato i lavoratori rappresentati nel filmato ritraente le irregolarità per cui è causa), è infondato.

La corte territoriale, infatti, ha fondato la decisione non su opinioni valutative del teste, ma su deduzioni percettive originate dalla visione diretta del filmato, proiettato in udienza con procedimento accurato ed analiticamente

descritto nella sentenza impugnata (al punto 8) (e peraltro idoneo secondo la corte territoriale ad assicurare una percezione dei fatti rappresentati ben più precisa rispetto a quanto emerge di singoli fotogrammi stampati e prodotti dai lavoratori): il teste, presa visione del filmato, ha individuato le persone ritratte e descritto i fatti risultanti dalle riprese.

La detta prova non è operazione valutativa del teste, ma è prova ricognitiva, volta come tale non ad esprimere un'opinione ma a riportare obiettivamente un fatto ad un altro (la persona rappresentata con la persona conosciuta) in una relazione (di identità).

Né appare rilevante che il teste non abbia preso parte ai fatti rappresentati dal filmato, atteso che il teste ha riferito ciò che ha visto nel filmato e dunque il fatto cui partecipa è la proiezione e quello su cui depone è il contenuto del filmato.

L'atto di ricognizione di persona, peraltro, pur se operato formalmente nell'ambito della prova testimoniale, mantiene caratteri di atipicità, non traducendosi in una dichiarazione di veridicità di dati capitoli di prova, ma in atto intellettuale diverso avente i caratteri su descritti e dispiegantesi in relazione a dati percepiti (nella specie tratti dal filmato mostrato dal giudice), sicché il valore sul piano probatorio resta quello della prova atipica, che il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., unitamente ad altri elementi di prova ai fini della formazione del suo convincimento.

La giurisprudenza di legittimità delle sezioni penali di questa Corte attribuisce del resto rilievo probatorio all'individuazione di persone, pur effettuata al di fuori del procedimento tipico di ricognizione, affermando che il riconoscimento della persona operato dal terzo costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 25762 del 11/06/2008-25/06/2008; Sez. 5, Sentenza n. 22612 del 10/02/2009-29/05/2009; Sez. 4, Sentenza n. 16902 del 04/02/2004-9/04/2004), e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice Sez. 4, Sentenza n. 46024 del 08/10/2003-28/11/2003).

Quanto poi alla valutazione della portata e della valenza dell'atto compiuto, che nel caso di specie è stato demandato

a dichiarazione del testimone e quindi operato dinanzi al giudice, sotto il vincolo del giuramento, non può che richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010; Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006), secondo il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

La decisione della corte territoriale risulta correttamente ed adeguatamente motivata anche su tale punto, avendo tenuto conto delle dichiarazioni del teste e delle risultanze obiettive del filmato, da cui la corte ha ricavato elementi coerenti rispetto alle risultanze dei fogli di presenza e dei fogli di marcia delle autobotti versati in atti, sicché ne è risultata confermata la correttezza della individuazione dei fatti e dei responsabili operata dal datore di lavoro.

12. I motivi 4, 5 e 6 possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: sono inammissibili in quanto pretendono di censurare la valutazione di credibilità del teste ed in genere del materiale probatorio, che è inammissibile in sede di legittimità.

I motivi, infatti, tendono tutti ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie ed ad un nuovo accertamento sul fatto, inammissibile in sede di legittimità (secondo quanto precisato, tra le tante, da Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007), atteso che, nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli



accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Si è affermato, nello stesso senso (Sez. I, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006; Sez. I, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007), che il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato ovvero la specificazione di illogicità, consistente nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi; ne consegue che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.; diversamente il motivo del ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito cui non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

La corte nella specie ha esposto congruamente e logicamente le ragioni per le quali ha ritenuto probante la testimonianza raccolta. Non è invece necessaria la motivazione della corte sulla credibilità del teste (di cui non può peraltro dubitarsi per il solo fatto che il teste abbia

confermato dichiarazioni già utilizzate dal datore per operare il recesso).

13. Il settimo motivo è invece fondato, in quanto la sentenza ha riconosciuto l'obbligo del lavoratore di corrispondere interessi e rivalutazione dal giorno di ricezione sulle somme da restituire al datore (percepita per effetto della sentenza reintegratoria di primo grado e comprensive delle spese di lite), laddove in favore del datore operano solo le norme generali e competono i soli interessi legali.

E' infatti consolidato in giurisprudenza (Sez. L, Sentenza n. 7488 del 05/06/2000; Sez. L, Sentenza n. 2214 del 29/03/1985) che i crediti del datore di lavoro verso il lavoratore, anche quelli relativi alla restituzione di somme pagate a titolo di retribuzione in forza di sentenza di primo grado poi riformata in appello, non sono regolati dal disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sul cumulo di rivalutazione ed interessi, riconosciuto solo in favore del lavoratore; né tale differente disciplina contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, come già accertato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 13 e n. 161 del 1977.

Resta confermato peraltro che la restituzione della somma pagata in ottemperanza ad una sentenza di merito provvisoriamente esecutiva -se non può essere riportata alla fattispecie legale della *condictio indebiti* disciplinata dall'art. 2033 cod. civ. avendo differente natura e funzione, in quanto l'art. 2033 riguarda un pagamento eseguito nell'ambito un rapporto privatistico, pur se erroneamente ritenuto, e non nell'ottemperanza di un atto pubblico autoritativo, sicché non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'accipiens ma l'assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte (Sez. L, Sentenza n. 25589 del 17/12/2010 Sez. 5, Sentenza n. 9480 del 21/04/2010)- deve porre il *solvens* nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare (Cass. 5 agosto 2005 n. 16559, 13 aprile 2007 n. 8829, 19 ottobre 2007 n. 21992, 18 giugno 2009 n. 14178), attribuendogli il diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero il diritto alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento.

Tale decorrenza delle somme -peraltro individuata dalla corte d'appello in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 21699 del 20/10/2011; Sez.

L, Sentenza n. 14178 del 18/06/2009, secondo le quali gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda)- va confermata in difetto di specifica impugnazione sul punto.

14. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in accoglimento di questo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con condanna del lavoratore alla restituzione delle somme indicate in dispositivo oltre interessi legali con decorrenza dalla data di ricevimento delle somme.

15. Vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alle spese del giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, che essenzialmente è di C, ma vanno compensate nella misura di un quarto in relazione al motivo accolto.

16. Il lavoratore G ha proposto ricorso che, essendo successivo a quello proposto da C, va qualificato come incidentale.

17. Con il primo motivo si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 416, 421 e 437, per avere la sentenza acquisito il DVD prodotto, pur sconosciuto, e nonostante la decadenza dalla parte della produzione e l'assenza sia dei presupposti per la esibizione sia dei presupposti per una rimessione in termine e per una regolarizzazione del documento prodotto.

Con il secondo motivo si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.- vizio di motivazione e violazione degli articoli 416, 421 e 437 c.p.c. e 2712 c.c., per aver utilizzato il predetto DVD nonostante il disconoscimento di conformità all'originale in possesso della Guardia di Finanza.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 244 c.p.c., 2712 c.c. e 8 CEDU, per avere ammesso prove valutative e ammesso la produzione di filmato esito di videoriprese effettuate in violazione della privacy dei lavoratori.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c.- vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del teste, e per aver trascurato il carattere



incerto delle relative dichiarazioni, rese per altro da soggetto che non aveva partecipato ai fatti.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 116 c.p.c. e del principio del prudente apprezzamento delle prove in ordine alla testimonianza valutata.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.- degli articoli 230 e 244 c.p.c., per aver ammesso prove non capitolate per capitoli separati.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.- vizio di motivazione e violazione degli articoli 101, 112, 115, 420, 421, 437 del codice di procedura e 3, 24 e 111 Cost., per non aver ammesso la parte a prova contraria con i testi richiesti e con il filmato originale domandato, benché le relative richieste siano state formulate nel corso del giudizio di primo grado e reiterate nella memoria difensiva di costituzione in appello.

Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 1175, 2106 c.c. e 27 Cost., per aver utilizzato gli atti del processo penale sebbene questo non fosse ancora definito.

Con il nono motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.- violazione dell'articolo 2106 e 2119 c.c. e dell'articolo 7 stat. lav., nonché vizio di motivazione, per aver trascurato la genericità dei fatti addebitati.

Con il decimo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.- violazione dell'articolo 2106 e 2119 c.c. e dell'articolo 7 stat. lav., nonché vizio di motivazione, per aver trascurato la tardività della contestazione disciplinare dei fatti.

Con l'undicesimo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.- violazione dell'articolo 2106 e 2119 c.c. e dell'articolo 7 stat. lav., nonché vizio di motivazione, per avere indicato nella contestazione una diversa bala di carico del GPL rispetto a quella emersa dal filmato.

Con il dodicesimo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.- violazione dell'articolo 2106 e 2119 c.c., dell'art. 115 e 116 c.p.c. e dell'articolo 7 stat. lav., nonché vizio di motivazione, per aver mal valutato

le risultanze istruttorie, non essendovi prova in atti del compimento da parte del lavoratore di atti contrari ai propri doveri.

Con il tredicesimo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.- violazione dell'articolo 2106 e 2119 c.c. e dell'articolo 7 stat. lav., nonché vizio di motivazione, per aver trascurato che il licenziamento è stato irrogato per fatti ritenuti reiterati, sebbene i fatti ascritti in sentenza riguardassero un unico giorno, e per fatti inidonei a far venire meno la fiducia del lavoratore, anche perché privi di danno effettivo.

18. Occorre preliminarmente esaminare la questione di tempestività del ricorso di G . L' A ha eccepito la tardività del ricorso in quanto, nei processi con pluralità di parti, tutte le impugnazioni successive alla notifica del ricorso principale devono effettuarsi nella forma del ricorso incidentale, da proporsi a pena di decadenza nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.

L'eccezione è priva di pregio.

Se nella specie il termine è pacificamente decorso (G ha ricevuto la notifica dell'impugnazione principale l'1/3/2012 ed ha consegnato il suo controricorso all'ufficiale giudiziario l'11/5/2012, oltre dunque il termine del 10/4/2012), va rilevato che il ricorso è ugualmente ammissibile (benché proposto oltre il termine ex art. 371 c.p.c. di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale), trattandosi di impugnazioni scindibili relativi a rapporti del tutto autonomi, in relazione ai quali ciascuna parte era del tutto soccombente verso il datore di lavoro, ma era in posizione del tutto indifferente rispetto all'altra parte (avente la medesima posizione processuale, ma relativa a rapporto sostanziale del tutto distinto ed autonomo).

La giurisprudenza di questa Corte, infatti -pur ribadendo in linea generale il principio secondo il quale nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma e nei termini del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013; Sez. 3, Sentenza n. 27898 del 21/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 27887 del 30/12/2009; Sez. 3, Sentenza n. 26723 del 13/12/2011)- ha precisato che il

detto principio, e con esso la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trovano applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quelle in cui la controversia concerne un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio. In tali ipotesi (quale quella propria della specie), il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell'impugnabilità nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010).

Si è anche aggiunto che le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002; Sez. L, Sentenza n. 10367 del 28/05/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Sez. L, Sentenza n. 7049 del 22/03/2007).

Il ricorso in discorso è dunque ammissibile.

20. Il primo motivo del ricorso incidentale di G -con il quale si deduce la decadenza istruttoria e l'irritualità dell'acquisizione del DVD- è infondato secondo quanto si è

già rilevato per l'analogo motivo (primo) proposto da
C

21. Analogo discorso va fatto per il secondo motivo del ricorso di G, relativo all'utilizzazione istruttoria di un documento sconosciuto, motivo che deve ritenersi infondato per le ragioni già indicate discorrendo dell'analogo motivo (secondo) invocato dal ricorrente principale.

22. Il terzo motivo del ricorso di G è infondato per la parte relativa alla dedotta illegittimità della ripresa video operata dal datore di lavoro, atteso che la ripresa è comunque rilevante per scoprire un fatto costituente reato.

L'acquisizione ed utilizzazione istruttoria del filmato nel caso di specie è dunque in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012; v. pure Sez. L, Sentenza n. 16622 del 01/10/2012; Sez. L, Sentenza n. 4746 del 03/04/2002), secondo la quale, in tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, espressamente richiamato dall'art. 114 del d.lgs. n. 196 del 2003, per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardano l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso; ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale.

In particolare, Sez. L, Sentenza n. 2117 del 28/01/2011 ha affermato che, in tema di controllo a distanza dei lavoratori, il divieto previsto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori di installazione di impianti audiovisivi od altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, riferendosi alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro, non preclude a questo, al fine di dimostrare l'illecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall'azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all'impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità "difensive" del proprio ufficio e della documentazione in esso

custodita, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo dal datore di lavoro.

23. Il terzo motivo del ricorso di G per l'ulteriore profilo dedotto relativo al carattere valutativo della prova testimoniale assunta, nonché il quarto e quinto motivo del detto ricorso -che lamentano l'ammissione di prova valutativa, l'utilizzazione erronea delle stesse e nonostante l'inattendibilità del teste e la incertezza delle dichiarazioni del teste-, sono infondati per le ragioni indicate in relazione agli analoghi motivi (ivi ripartiti in quarto, quinto e sesto) già respinti del ricorso principale.

24. Il sesto motivo del ricorso di G è inammissibile, in quanto il giudizio sull' idoneità e specificità dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito insuscettibile come tale di sindacato in sede di legittimità, ove correttamente motivati, sicché la censura relativa andava semmai proposta ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e non per il profilo invocato della violazione di legge.

Sin dalla giurisprudenza più risalente (Sez. 3, Sentenza n. 1882 del 06/08/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 15/06/1964; conf. 2604/52) si è affermato infatti che la valutazione della rispondenza o meno di un capitolo d'interrogatorio o di prova testimoniale al requisito della specificità richiesto dalla legge spetta al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione.

Per altro verso, il motivo è inammissibile anche perché la parte deve indicare dove ha dedotto il vizio altrimenti sanato (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 17294 del 05/12/2002), non potendo esso esser fatto valer solo in sede impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 13/10/1997). Si è infatti affermato (Sez. L, Sentenza n. 12577 del 12/11/1999; Sez. 3, Sentenza n. 9427 del 18/12/1987) che, poiché le nullità procedurali di carattere relativo devono essere tempestivamente eccepite dalla parte interessata, ove sia dedotta con il ricorso per cassazione la nullità della assunzione della prova testimoniale per mancata specificazione dei fatti oggetto della prova mediante formulazione di appositi capitoli (art. 244 cod. proc. civ.), il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve integrare la critica alla sentenza con l'indicazione dell'atto processuale con il quale fece opposizione all'assunzione della prova o ne dedusse tempestivamente la nullità.

27. Il settimo motivo, con il quale la parte contesta la mancata ammissione della prova contraria rispetto alla prova testimoniale e documentale acquisita, è inammissibile in quanto non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso, essendo necessario che la parte che lamenti con ricorso per cassazione la mancata ammissione di una prova (diretta o anche solo contraria) da parte del giudice di merito indichi su cosa ha chiesto la prova sin dal primo grado e illustri perché tale prova fosse rilevante già all'epoca, dimostrando che la relativa richiesta è stata fatta ritualmente e tempestivamente.

Ha infatti affermato Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010, che la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non allega e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione. E' stato pure affermato, peraltro ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ., il principio secondo il quale (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010) il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (in tema di requisiti di autosufficienza del ricorso in relazione alla prova contraria richiesta, anche Sez. 1, Sentenza n. 23673 del 06/11/2006).

28. L'ottavo motivo, che censura l'uso ai fini della decisione di atti del processo penale ancora non definito, è infondato.

Occorre premettere sul punto che, con sentenza 31/10/2012 richiamata nelle note A ma non prodotta in atti, i lavoratori sono stati condannati dal tribunale di Ancona per furto e sottrazione di GPL; nel presente giudizio, peraltro, vengono in gioco atti diversi dalla sentenza ora detta, all'epoca non ancora emessa, deducendosi da parte del G che il recesso si è fondato indebitamente sulle ipotesi accusatorie della Procura all'epoca ancora prive di vaglio dibattimentale.

Ora, se la giurisprudenza in proposito ha consentito che un licenziamento possa basarsi su fatti oggetto di procedimento penale ma ancora privi di accertamento in quella sede (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22200 del 29/10/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10055 del 27/04/2010 Sez. 1, Sentenza n. 5009 del 02/03/2009, secondo cui il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile; a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza), peraltro nel caso la Corte territoriale non ha fondato in alcun modo la propria decisione sull'esito delle indagini penali, che infatti non sono in alcun modo richiamate, ma solo sulle prove acquisite in giudizio nel contraddittorio delle parti.

29. Il nono motivo del ricorso di G che lamenta la genericità della contestazione disciplinare, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

La parte infatti omette di trascrivere non solo i passaggi del ricorso introduttivo della lite ove l'eccezione riportata dal motivo venne formulata, ma anche i passaggi della memoria in appello ove l'eccezione, cui avrebbe fatto seguito una omessa motivazione della corte territoriale, sarebbe stata riproposta (tanto più che nel caso parte della contestazione disciplinare era stata ritenuta già generica in primo grado e nessun rilievo risulta esser stato fatto dal lavoratore in riferimento all'altra parte della contestazione ritenuta invece specifica in primo grado).

Si è infatti affermato (Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013; Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 22/01/2013; Sez. 1, Sentenza n. 324 del 11/01/2007) che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

30. Il decimo motivo, che deduce la tardività della contestazione, è inammissibile.

Nel caso, la sentenza di primo grado ha rilevato che, se la contestazione è stata fatta solo nel maggio 2008 per fatti relativi al marzo 2007, tuttavia il decorso del detto tempo era dovuto alla necessità di attendere le indagini penali sui medesimi fatti, avendo il giudice di primo grado accertato che il datore aveva accesso al filmato registrato dalla Guardia di Finanza nel procedimento penale n. 4378/07 solo dopo autorizzazione del PM rilasciata in data 19.2.2008 (sicché, scrive il giudice, considerati i tempi tecnici per il rilascio della copia del DVD e per la visione del filmato con l'estrapolazione delle condotte illecite, la contestazione avvenuta ai primi di maggio del 2008 non è tardiva).

A fonte di tale statuizione della sentenza -peraltro adeguata e conforme alla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 4724 del 27/02/2014; Sez. L, Sentenza n. 241 del 11/01/2006), secondo la quale il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso secondo una ragionevole elasticità, e, nel caso in cui il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il differimento dell'incolpazione è giustificato soltanto dalla necessità, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore, fermo restando che la relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Sez. L, Sentenza n. 5546 del 08/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 29480 del 17/12/2008; Sez. L, Sentenza n. 14113 del 20/06/2006) - nulla ha dedotto in appello il lavoratore (che nemmeno ha trascritto in ricorso le eventuali deduzioni sul punto nel giudizio di appello, in violazione peraltro del

principio di autosufficienza), sicché la questione non è qui più proponibile.

31. L'undicesimo motivo del ricorso di G che deduce la diversità dei fatti a base del licenziamento rispetto a quello oggetto della contestazione, è infondato.

La Corte con motivazione adeguata ha affermato infatti che la circostanza della consumazione del furto di GPL alla baia di carico n. 1 rispetto alla indicazione del n. 3 che si legge nella missiva di contestazione degli addebiti disciplinari è frutto di evidente quanto innocuo errore materiale (tanto più che nel filmato non sempre è visibile il numero della baia), inidoneo a determinare lesione del diritto di difesa dell'Incolpato, sicché l'eccezione sollevata tardivamente sul punto dal lavoratore è non solo inammissibile ma anche manifestamente infondata.

La decisione è condivisibile, atteso che oggetto della prova non era certo il numero della baia di carico, elemento del tutto marginale ed addirittura insignificante, una volta accertato con certezza (con la prova video e con le dichiarazioni del testimone) il fatto e l'autore dell'illecito.

29. Il dodicesimo motivo di ricorso, essendo relativo esclusivamente a questioni di corretta valutazione delle prove raccolte, è inammissibile, riguardando profili di mero fatto non censurabili in sede di legittimità, ai sensi della giurisprudenza sopra già richiamata.

30. Il tredicesimo motivo, che lamenta l'erronea affermazione della reiterazione del fatto illecito ascritto al dipendente, è infondato.

La Corte ha accertato e motivato adeguatamente il proprio convincimento circa la gravità della condotta accertata e la sua idoneità a giustificare la massima sanzione del licenziamento del lavoratore per giusta causa.

Nessuna contraddizione è intanto nella motivazione in ragione del riferimento a reiterate violazioni, atteso che, pur se relativamente alla medesima giornata lavorativa, la corte ha riscontrato una pluralità di episodi illeciti.

Per il resto, la sentenza si sottrae alle critiche del ricorrente, atteso che (come reiteratamente affermato da questa Corte: Sez. L, Sentenza n. 7948 del 07/04/2011, Sez. L, Sentenza

n. 35 del 03/01/2011), per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. Si è pure affermato (Sez. I, Sentenza n. 13574 del 21/06/2011) che, nella valutazione della gravità dell'inadempimento ascritto al lavoratore, e della conseguente proporzionalità tra inadempimento e irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, correttamente il giudice di merito ritiene adeguata tale misura nel caso in cui il lavoratore abbia fatto uso di documenti falsificati per ottenere rimborsi non dovutigli, trattandosi di condotta di per sé grave e che mina il rapporto fiduciario tra le parti del contratto di lavoro.

Per altro verso, l'assenza di danno asserita dal lavoratore - a tacere del fatto che nel caso il danno è implicito, ancorché non quantificato espressamente nella contestazione disciplinare - non esclude la legittimità del recesso, ove comunque vi sia stata lesione della fiducia del datore di lavoro nel dipendente in considerazione del carattere doloso e fraudolento della condotta ascritta, essendosi ritenuto (tra le altre, Sez. I, Sentenza n. 5434 del 07/04/2003) che, in tema di licenziamento, è irrilevante, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, mentre ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.

31. Per tutto quanto detto, il ricorso di G deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

32. Il datore di lavoro ha proposto nei confronti di M ricorso incidentale per tre motivi.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione sulla gravità della condotta del lavoratore (trattandosi di almeno due occasioni di violazione di disposizioni), di percezione di irregolarità commesse di colleghi e mancata denuncia degli stessi, e di violazione degli obblighi di fedeltà ed obbedienza).

Con il secondo motivo si deduce -ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 2106 c.c. in relazione alla proporzionalità della sanzione irrogata.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione dell'articolo 55 del contratto collettivo, essendo la sanzione espulsiva commisurata alla gravità dei fatti ascritti al lavoratore.

33. Con atto del 16/9/2014, il datore di lavoro ha rinunciato al ricorso incidentale, con compensazione delle spese di lite e sottoscrizione dei legali della parte per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. L'atto è stato notificato in data 24/9/2014 al M, che era rimasto intimato, presso la sua residenza, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

34. Il giudizio relativo va dunque dichiarato estinto; nulla per spese della parte rimasta intimata.

p.q.m.

la Corte, provvedendo sui ricorsi riuniti:

- dichiara estinto il ricorso A contro M; nulla per spese.

- rigetta i motivi da 1 a 6 del ricorso C, accoglie il settimo, cassa la sentenza impugnata nella parte relativa e, ex art. 384 c.p.c., condanna C a restituire la somma di € 275.130,31 oltre interessi legali dal pagamento; per C si confermano le statuizioni della sentenza impugnata sulle spese del giudizio di primo e secondo grado; compensa per ¼ le spese del giudizio di legittimità che si pongono a carico di C e che si liquidano per l'intero in € quattromila per compensi, € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

- rigetta il ricorso di G; condanna G al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di

(2) SICORREGGE

14
71.120,31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Api per € quattromila per compensi, € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2014.

Il giudice estensore
Francesco Buffa



Il Presidente
Luigi Macioce.



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 17 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI


CASSAZIONE *net*